



Comune di Lumezzane
PROVINCIA DI BRESCIA

VADEMECUM AGLI UFFICI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

1. Riferimenti normativi
2. Tipologie di incarichi
3. Casi di esclusione
4. Prerequisiti essenziali
5. Presupposti di legittimità
6. Ulteriori condizioni
7. Iter per il conferimento
8. Sanzioni per l'inosservanza
9. Check List
10. Determina fac-simile per il conferimento

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Art. 110, comma 6: Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento (sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi) può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

2. Testo Unico sul pubblico impiego (D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165)

Art. 7, commi 6 e ss.

Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso (*si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater*).

Comma 6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

Comma 6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.

Comma 6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Art. 36, commi 3 e ss. - Utilizzo di contratti di lavoro flessibile

3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e

l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. (*PERIODO SOPPRESSO dal D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125*).

4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

5-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto.

5-ter. Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.

Art. 53, commi 14 e 15 - Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (mod. con L. 190/2012)

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni **rendono noti**, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando **l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi**. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono.

3. Fin 2005 L.311/2004

Art.1, comma 42

42. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere **adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente** in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato della **valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria** dell'ente locale e deve essere **trasmesso alla Corte dei conti**. L'affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

4. Fin2006 L.266/2005

Art.1, comma 173

173. Gli atti di spesa relativi ai commi 9 (studi ed incarichi di consulenza), 10 (spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza), 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.

5. Fin 2008 L. 244/2007

Art. 3, commi 54-57

54. All'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole da: «pubblicano» fino a: «erogato» sono sostituite dalle seguenti: «sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto».

55. Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*comma così sostituito dall'articolo 46, comma 2, legge n. 133 del 2008*).

56. Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali (*comma così sostituito dall'articolo 46, comma 3, legge n. 133 del 2008*).

57. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 55 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione.

6. DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78

Art. 6, comma 7 - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi ¹

¹ Corte Costituzionale, sentenza 04.06.2012 n° 139

L'art.6 del DL 78 racchiude diverse norme volte a contenere la spesa pubblica, quali:

- ✓ riduzione delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità corrisposti ai componenti di organi collegiali e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo;
- ✓ riduzione del numero dei componenti di organi collegiali e della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza;
- ✓ riduzione di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, nonché divieto di sponsorizzazioni;
- ✓ riduzione di spese per missioni, formazione e auto;
- ✓ divieti in materia di attività societaria.

Secondo la Corte Costituzionale, il Legislatore statale può, con una disciplina di principio, legittimamente imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali (a loro volta collegati ad obiettivi comunitari), vincoli alle politiche di bilancio anche se questi si riducono, inevitabilmente, a limitazioni indirette sull'autonomia di spesa degli enti.

7. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 9, comma 28 - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero **con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.** Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. **Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.** Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi

Tali vincoli possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli EE.LL. quando stabiliscano un limite complessivo che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti ed obiettivi di spesa.

Le Amministrazioni locali potranno quindi scegliere liberamente le tipologie di spese alle quali apportare i tagli che consentano di realizzare il risultato previsto

dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009. *(comma modificato dall'art. 4, comma 102, legge n. 183 del 2011, poi dall'art. 4-ter, comma 12, legge n. 44 del 2012, poi dall'art. 9, comma 28, legge n. 99 del 2013, poi dall'art. 6, comma 3, legge n. 125 del 2013, poi dall'art. 9, comma 8, legge n. 124 del 2013, poi dall'art. 11, comma 4-bis, legge n. 114 del 2014)*

7. DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

Art. 15 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22 della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, **sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.** Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190

8. DECRETO LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 conv. in L. 125/2013

Art. 1, comma 5 e ss. - Disposizioni per l'ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e consulenze nella pubblica amministrazione

5. La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché

dalle autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, **non può essere superiore, per l'anno 2014 all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014** così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le deroghe previste dall'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

5-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 trasmettono, entro il 31 dicembre 2013, i dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, nonché per gli incarichi e i contratti a tempo determinato.

5-ter. La mancata trasmissione nei termini indicati dal comma 5-bis comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 7 al responsabile del procedimento.

5-quater. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione presenta alle Camere una relazione contenente i dati di cui al comma 5-bis.

6. Presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, **nel bilancio di previsione o strumento contabile equipollente sono previsti specifici capitoli di bilancio in coerenza con la struttura di bilancio adottata, per il conferimento di incarichi di studio e consulenza, fatti eventualmente salvi i capitoli istituiti per incarichi previsti da disposizioni di legge o regolamentari** da articolarsi coerentemente con il piano dei conti integrato di cui al titolo II del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91.

7. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui al comma 5 e i relativi contratti sono nulli. L'affidamento di incarichi in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma costituisce illecito disciplinare ed è, altresì, punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.

8. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato dispongono almeno una volta all'anno visite ispettive, a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e dei servizi ispettivi di finanza del medesimo Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, al fine di verificare il rispetto dei vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa di cui al presente articolo, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate.

9. DECRETO LEGGE 24 aprile 2014, N. 66 conv. in L. 89/2014

Art. 14 - Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

1. Ad eccezione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dall'anno 2014, **non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.**

2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive

modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, **non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.**

3. Per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012.

4. Gli incarichi e i contratti in corso possono essere rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini di assicurare il rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2.

4-bis. All'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, *anche mediante proroghe dei relativi contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368*».

4-ter. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province e alle città metropolitane e ai comuni, è comunque concessa, in coerenza e secondo le modalità previste al comma 10 dell'articolo 8 e ai commi 5 e 12 dell'articolo 47, la facoltà di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo.

10. DECRETO LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 conv. in L. 114/2014

Art. 6 - Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza

1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole da "a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. **Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.** Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia.

2. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal comma 1, si applicano agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

11. DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, conv. in L. 135/2012

Art. 5, comma 9 come integrato dal DL 90/2014:

9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica

(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) **di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.** Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. **Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.** Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia.

2. TIPOLOGIE DI INCARICHI

Secondo la disciplina civilistica, si possono distinguere, nell'ambito degli incarichi di lavoro autonomo:

- gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa
- gli incarichi di collaborazione occasionale

Sono **incarichi di lavoro autonomo** quelli in cui una persona si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 cod. civ.). In questo caso l'esperto, che opererà in piena autonomia, è tenuto unicamente ad apportare un risultato finale la cui controprestazione sarà un compenso globale onnicomprensivo.

Sono **incarichi di collaborazione coordinata e continuativa** i rapporti che si concretano in prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato (art. 409 c.p.c.). *“Si caratterizza per la continuazione della prestazione e la coordinazione con l'organizzazione ed i fini del committente, dove, pertanto, quest'ultimo conserva non un potere di direzione, ma di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento spazio-temporale”²*

Gli **incarichi di collaborazione occasionale** (i soli che possono avere come destinatari dipendenti pubblici, purché non dipendenti dall'Amministrazione conferente) possono avere ad oggetto studi, consulenze o ricerche. *“Si ha collaborazione occasionale nel caso di una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e autonoma, spesso con contenuto professionale che si esaurisce in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento del fine e dove «il contatto sociale» con il committente sia sporadico. Tale collaborazione, pertanto, potrebbe non essere necessariamente riconducibile a fasi di piani o programmi del committente.”³*

E' importante distinguere tali ipotesi dagli appalti di servizi, in cui una parte assume il compimento di un servizio, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. In quest'ultima ipotesi il riferimento normativo sarà esclusivamente il Codice dei Contratti (e conseguentemente, laddove consentito, il Regolamento per l'esecuzione in economia di lavori, servizi e forniture) e non anche l'art.7 del Dlgs.165/2001.

Gli incarichi di collaborazione autonoma, siano essi occasionali che di collaborazione coordinata e continuativa, che possono essere conferiti dalla Amministrazione comunale sono **esclusivamente** i seguenti:

1. **Incarichi di studio**, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema di interesse dell'Ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà di proprietà dell'Ente e sarà da questo

² Circolare FP 2/2008

³ idem

utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una **relazione scritta finale**, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte. Gli incarichi di studio possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 338/1994 che, all'articolo 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione.

2. **Incarichi di ricerca**, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva **specificazione del programma** da parte dell'Ente.
3. **Consulenze**, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di **pareri da parte di esperti, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'Ente** (come specificato dalla . Corte dei Conti - Sezioni Riunite in sede di controllo - delibera 15 febbraio 2005 n. 6/contr/05).
4. Altre **collaborazioni** esterne **ad elevato contenuto professionale**.

3. CASI DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla normativa in questione gli incarichi relativi a:

1. Attività di supporto agli organi di direzione politica ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 267/2000 (**Uffici di staff**);
2. Componenti del **collegio di revisione** o dei **nuclei di valutazione** e controllo interno;
3. Attività di **rappresentanza processuale** e di assistenza nelle vertenze giudiziarie;
4. **Progettazioni** e attività ad esse connesse, relative a **lavori pubblici e di pianificazione urbanistica** ed attinenti alla salvaguardia ambientale, alla tutela del paesaggio e del territorio, sottoposti alla specifica disciplina del D. Lgs. 163/2006;
5. **Prestazioni di servizi obbligatori per legge** in mancanza di Uffici a ciò deputati; (es. Medico del Lavoro);
6. **Appalti di servizi** in genere caratterizzati da una prestazione imprenditoriale di risultato e resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta **senza caratterizzazione personale** (es. accertamenti, indagini fonometriche).
7. Incarichi relativi alla partecipazioni a **commissioni giudicatrici interne**;
8. Incarichi per le **collaborazioni meramente occasionali**⁴ che si esauriscono in una prestazione episodica, caratterizzata da un rapporto "**intuitu personae**" che consente il raggiungimento del fine e che comportano, per la loro stessa natura, una **spesa equiparabile ad un rimborso spese**, quali ad esempio, la partecipazione a convegni, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili (indicate al comma 6 dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, in quanto compatibili con il regime autorizzatorio previsto per i dipendenti pubblici).⁵ Il conferimento di tali incarichi non comporta l'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore. In ogni caso devono essere pubblicizzati tutti gli incarichi che prevedono compenso;

⁴al di là di questa specifica ipotesi, ogni altro incarico di lavoro occasionale rientra nella disciplina in questione (vedasi da ultimo CdC Campania n.235/2014)

⁵ circolare FP 2/2008

4. PREREQUISITI ESSENZIALI

SONO VIETATE LE COLLABORAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI ORDINARIE

L'incarico può essere attribuito ove l'oggetto della prestazione richieda **conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente** e conseguentemente implicino conoscenze specifiche che non si possono riscontrare nell'apparato amministrativo. L'affidamento di incarichi esterni è pertanto residuale ed è ammesso soltanto quando ciò sia espressamente previsto da disposizioni normative o regolamentari ed in relazione ad attività che:

- non possono essere assegnate al personale dipendente per **inesistenza** delle specifiche figure professionali o per **temporanea impossibilità** di far fronte all'incarico con il personale in servizio a causa dell'indifferibilità di altri impegni di lavoro;
- riguardino oggetti e materie di particolare ed eccezionale complessità, specificità, rilevanza pubblica o che richiedano l'apporto di competenze altamente specializzate;

GLI INCARICHI PROFESSIONALI POSSONO ESSERE CONFERITI SOLTANTO:

- per lo svolgimento di **attività istituzionali stabilite da una legge**;
- per lo svolgimento di **attività previste nel programma approvato dal Consiglio** comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 (**non approvato in quanto l'Ente non intende procedere al conferimento di incarichi esterni per finalità diverse da quelle istituzionali**);

5. PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA'

L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle **competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente**, ad **obiettivi e progetti specifici** e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente.

Vi deve essere un accertamento preliminare circa l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'amministrazione stessa.

La prestazione deve avere natura temporanea ed altamente qualificata.

Vi deve essere la preventiva determinazione della durata, del luogo, dell'oggetto e del compenso relativi al rapporto di collaborazione.

Gli incarichi professionali possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria.

E' necessario il possesso della **laurea magistrale o del titolo equivalente, attinente l'oggetto dell'incarico**. Non sono tuttavia da escludere percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta, in aggiunta alla laurea triennale.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione (ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore) per attività che debbano essere svolte da:

- professionisti iscritti in **ordini o albi professionali**;
- soggetti che operino nel campo delle **arti e dello spettacolo**;
- soggetti esercenti **mestieri artigianali** o relativi all'**attività informatica**;
- soggetti che operino a **supporto dell'attività didattica e di ricerca**, per i **servizi di orientamento** (compreso il collocamento) e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. n. 276/2003, purché con oneri esterni non a carico del bilancio, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Non possono essere conferiti incarichi di studio o consulenza a soggetti **già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza** (per dettagli operativi v. Circolare FP 6/2014).

6. ULTERIORI CONDIZIONI

Gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della **procedura comparativa** di cui all'art. 29 del Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, salvo quanto previsto dagli artt. 30 e 31 del Regolamento stesso.

Deve essere acquisita l'attestazione, da parte del Responsabile del Settore Servizi Finanziari, del rispetto del **limite di spesa fissato dal bilancio**, in linea con i limiti di legge (attualmente art.1 co.5 DL 101/2013 per studi e consulenze, art. 14 comma 1 DL 66/2014 per studi, ricerche e consulenze, e per co.co.co. artt. 9 comma 28 DL 78/2010 e art.14 comma 2 DL 66/2014)⁶

Deve essere acquisito il **parere dell'Organo di Revisione** ai sensi dell'art. 1, comma 42 della Legge n. 311/2004 (solo per incarichi di consulenza, studio e ricerca)

Il professionista incaricato non deve trovarsi in situazione neanche potenziale di **conflitto di interesse** e deve darne specifica attestazione, anche eventualmente con la sottoscrizione preventiva del disciplinare di incarico. Il responsabile deve attestare l'avvenuta verifica di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di cui all'art.53 , comma 14 del Dlgs.165/2001 e pubblicare tale attestazione.

Devono altresì essere **pubblicati, nella sezione Amministrazione Trasparente**, (art.15 D. Lgs. 33/2013) :

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

La pubblicazione degli estremi degli atti è **condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi**

⁶ CdC Puglia n.131/2014 precisa che i limiti introdotti dal DL 66/2014 si cumulano e non si sostituiscono a quelli previsti dal DL 101/2013

7. ITER PER IL CONFERIMENTO

1. Verifica del rispetto limite di spesa e disponibilità nello specifico capitolo di bilancio (art.14 DL 66 e art.1 commi 5 e segg DL 101/2013).
2. Ricognizione attestante l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi (co.42 art.1 L.311/2004) e l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili (art.7, co.6, lett.b, DLgs 165/2001).
3. Redazione schema di convenzione o disciplinare di incarico con il seguente contenuto minimo:
 - a. Oggetto della prestazione
 - b. Durata dell'incarico
 - c. Modalità di determinazione del corrispettivo
 - d. Modalità di pagamento del corrispettivo
 - e. Ipotesi di recesso
 - f. Verifiche per il raggiungimento del risultato
 - g. Verifica assenza conflitti anche potenziali di interesse
 - h. Rispetto codice di comportamento

4. Procedura per il conferimento

Adozione della **determinazione a contrattare** prevista dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, con la quale, oltre a dar conto dei prerequisiti essenziali e dei presupposti di legittimità che hanno determinato la necessità di ricorso a soggetto esterno, si approva lo **schema di convenzione o disciplinare di incarico** e si specificano le modalità di scelta del contraente tra le seguenti consentite dal regolamento comunale:

- Procedura ordinaria: tramite **avviso pubblico di selezione**, aperto a tutti gli interessati, affisso all'Albo Pretorio, pubblicato sul sito internet del Comune almeno per 15 giorni consecutivi ed eventualmente inviato al relativo ordine professionale (art. 29 del Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi).
- In alternativa, relativamente ad uno specifico incarico, per prestazioni rientranti nelle esperienze sperimentate, l'ente istituisce una o più **liste di accreditamento** di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, suddivise per tipologie di settori di attività ed aggiornate almeno annualmente. L'iscrizione dei professionisti nelle liste avviene automaticamente su domanda dei candidati aventi i requisiti previsti nel relativo bando. Per particolari esigenze tecnico-operative e comunque per incarichi di importo massimo presunto non superiore ad Euro 5.000 (oneri fiscali esclusi), il Funzionario/Dirigente competente ricorre alle liste di accreditamento, per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto e comunque non inferiore a tre (art. 30 del Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi).
- Fermo restando il rispetto dei presupposti e dei requisiti di legge per il conferimento, il Funzionario/Dirigente può conferire ad esperti esterni

incarichi professionali e di collaborazione, **in via diretta e fiduciariamente**, senza l'esperimento di procedure di selezione, qualora ricorrano le seguenti situazioni:

- a) quando sia andata deserta o sia stata infruttuosa la selezione di cui agli artt. 29 e 30;
- b) quanto trattasi di particolare urgenza, risultante da eventi imprevedibili e quindi non imputabili all'Amministrazione Comunale, tale da non consentire l'esperimento di procedure comparative;
- c) quando trattasi di attività comportanti prestazioni di natura tecnica, artistica o culturale non comparabili (cioè connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari qualificazioni, interpretazioni, elaborazioni o specifiche esperienze), o comunque competenze specialistiche di particolare complessità, parimenti non comparabili (unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo);
- d) quando trattasi di incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni o enti pubblici o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative per l'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico (art. 32 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi).

La **determina** a contrattare (o la determina di conferimento nell'ipotesi eccezionale di affidamento diretto) **deve essere in linea con la check list** di cui al successivo p.to 9.

5. Una volta individuato il professionista e predisposta la bozza di determina di affidamento, sottoporre al parere dell'organo di revisione, se trattasi di consulenza, studio o ricerca.
6. Adottata la determina (ritrasmessa quindi all'Ufficio dalla Segreteria attraverso il software Flussi), si deve procedere alla verifica della sua avvenuta pubblicazione all'albo pretorio ed alla contestuale pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente, insieme al curriculum ed alla attestazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.
7. Si dovrà a questo punto dare comunicazione al professionista dell'avvenuto conferimento dell'incarico e procedere all'ordinativo.
8. Si dovrà infine trasmettere la relativa comunicazione alla Corte dei Conti se l'incarico è di importo superiore ai € 5.000.

8. SANZIONI PER L'INOSSERVANZA

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di **responsabilità amministrativa per il dirigente** che ha stipulato i contratti.

Si applicano, a tal riguardo, le disposizioni di cui all'art. 36, comma 3 del D.Lgs. 165/2001 relative in particolare:

- alla redazione di un **rapporto informativo analitico sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate**, da trasmettersi, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al nucleo di valutazione ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica;
- alla responsabilità del dirigente che utilizza in maniera irregolare il lavoro flessibile, al quale non potrà essere erogata la retribuzione di risultato.

La violazione delle disposizioni contenute nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, in materia di affidamento di incarichi professionali costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale (art. 3, comma 56 Legge 244/2007).

In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente (art. 36, comma 5 D.Lgs. 165/2001).

Anche per l'**inosservanza delle norme per gli incarichi di studio e consulenza** sono state introdotte adeguate sanzioni (dall'art.1 comma 7 del DL 101/ 2013) ed in particolare:

- la **nullità per gli incarichi** conferiti in violazione al limite di spesa del comma 5;
- la **responsabilità disciplinare** del responsabile;
- la **sanzione amministrativa pecuniaria**, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.

9. CHECK LIST

ELEMENTO DA VERIFICARE	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme/ Non conforme/ Migliorabile
Specificazione oggetto dell'incarico: ✓ LAVORO AUTONOMO (studio, ricerca consulenza, collaborazione ad alto contenuto di professionalità) ✓ LAVORO OCCASIONALE ✓ CO.CO.CO		
Per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio		
Oggetto della prestazione:		
deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione,		
ad obiettivi e progetti specifici e determinati,		
deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione		
Ricognitoria dell'assenza di specifiche professionalità ed impossibilità obiettiva di utilizzare le risorse interne		
Prestazione di natura temporanea e altamente qualificata		
Preventiva determinazione di durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione		
Specializzazione universitaria		
Assenza di comprovata specializzazione universitaria (<i>professionisti iscritti in ordini o albi o soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro</i>)		
Attività rientrante nelle finalità istituzionali dell'ente o dello specifico programma adottato		
Rispetto obiettivi Performance e Piano Esecutivo di Gestione		
Riferimento al rispetto dei tetti di spesa: ✓ CO.CO.CO : art.9 DL 78/2010 e art. 14 co.2 DL 66/2014 ✓ studi e consulenze: art.1 co.5 DL.101/2013 e art. 14 comma 1 DL 66/2014		
Esistenza e contenuti determina a contrarre ex art. 192 D. Lgs 267/2000		
Disciplinare di incarico: ✓ Oggetto della prestazione ✓ Durata dell'incarico ✓ Luogo ✓ Tipologia contrattuale (co.co.co, collaborazione autonoma professionale , collaborazione autonoma occasionale) ✓ Modalità di determinazione del corrispettivo e motivazione congruità ✓ Modalità di pagamento del corrispettivo ✓ Ipotesi di recesso ✓ Verifiche per il raggiungimento del risultato ✓ Verifica assenza conflitti di interesse ✓ Rispetto codice di comportamento ✓ Se studi o consulenze no quiescenza		

✓ Responsabile del procedimento		
Modalità di scelta del professionista: ✓ Procedura ordinaria (avviso pubblico) ✓ Lista di accreditamento ✓ Affidamento diretto ✓ Specifica motivazione della modalità prescelte		
Parere preventivo organo di revisione		
Curriculum vitae del professionista prescelto		
Previsione trasmissione alla Corte dei conti se di importo superiore ai € 5.000		
Rispetto obblighi di pubblicazione: (art. 15 Dlgs 33/2013 - art.53 Dlgs.165/2001)		
Sottoscrizione disciplinare e formalizzazione incarico		
Liquidazione		

10. DETERMINA FAC-SIMILE

OGGETTO: ASSEGNAZIONE A DELL'INCARICO DI PER
.....- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

L'anno duemilaquindici il giorno del mese di

Il Responsabile/Dirigente del Servizio

Richiamati:

- ✓ l'art. 110, comma 6 del D.Lgs. 267/2000;
- ✓ gli artt. 7, 36 e 53 del D.Lgs. 165/2001;
- ✓ l'art. 1, comma 42 della L. 311/2004;
- ✓ l'art.1, comma 173 della L. 266/2005;
- ✓ l'art. 3, commi 54-57 della L. 244/2007;
- ✓ gli artt. 6 e 9 del DL 78/2010 conv. con modificazioni dalla L. 122/2010;
- ✓ l'art. 15 del D.Lgs. 33/2013;
- ✓ l'art. 1, comma 5 e ss. del DL 101/2013 conv. in L. 125/2013;
- ✓ l'art. 14 del DL 66/2014 conv. in L. 89/2014;
- ✓ l'art. 6 del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014;
- ✓ l'art. 5, comma 9 del DL 95/2012 conv. in L. 135/2012.

Ritenuto necessario avvalersi di *(figura professionale-specificare)* per una *consulenza specializzata/collaborazione occasionale/collaborazione coordinata e continuativa*, in materia di *(specificare)*.....;

Dato atto che la prestazione sopra descritta, oggetto del presente atto:

- ✓ corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune di Lumezzane;
- ✓ consiste in un obiettivo/progetto specifico e determinato assegnato al Servizio;
- ✓ risulta coerente con le esigenze di funzionalità del Comune di Lumezzane;
- ✓ consiste comunque in una prestazione di natura temporanea e altamente qualificata;

Premesso che da preventiva verifica risulta rispettato il limite di spesa di cui:

- ✓ all'art.9 del DL 78/2010 per il lavoro flessibile e all'art.14 co.2 DL 66/2014 in quanto la presente *co.co.co*

ovvero

- ✓ all'art. 1 comma 5 del DL 101/2013 e dell'art.14 comma 1 del DL 66/ 2014 in quanto la presente *consulenza/studio*.....;

Premesso altresì che risultano sussistere le necessarie disponibilità in specifico capitolo di bilancio (ex art.1 commi 5 e ss DL 101/2013);

Dato atto, a seguito di ricognizione effettuata:

- ✓ dell'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare il servizio (ex art.1, comma 42 L. 311/2004);
- ✓ della conseguente impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Amministrazione comunale (ex art. 7, comma 6 lett.b D.Lgs. 165/2001);
come certificato dal Dirigente/Responsabile con nota del

Visto quindi il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi che al titolo III disciplina le procedure per il conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e di collaborazione;

Considerato che per l'esecuzione dell'incarico in oggetto è stato individuato il **dott.**, a seguito di:

✓ avviso pubblico di selezione (art. 29 del Regolamento citato) cui hanno partecipato complessivamente n. professionisti

ovvero

✓ invito a n. professionisti **(almeno 3)** iscritti alla relativa lista di accreditamento e successiva procedura comparativa di selezione delle offerte presentate (art. 30 del Regolamento);

ovvero

✓ affidamento diretto (art. 32 del Regolamento) in quanto **specificare presupposti**

Rilevato come:

✓ il professionista individuato, risulti essere esperto di provata competenza come emerge **dagli esiti delle prestazioni professionali già effettuate per questa Amministrazione e** dal curriculum vitae agli atti depositato;

✓ il professionista individuato sia un esperto di particolare e comprovata specializzazione, universitaria **ovvero** sia iscritto all'Ordine o Albi **ovvero** operi nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica o a supporto dell'attività didattica e di ricerca o per i servizi di orientamento e di certificazione dei contratti di lavoro;

✓ il professionista individuato non si trovi in situazione di conflitto di interesse, neanche potenziale, come attestato dall'interessato;

Vista/o la/il **convenzione/disciplinare di incarico**, ricevuto al prot. nr..... del che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Dato atto che in tale schema sono presenti tutti i contenuti minimi prescritti dalla normativa in materia e dai regolamenti comunali vigenti e cioè: oggetto della prestazione, durata dell'incarico, modalità di determinazione del corrispettivo, modalità di pagamento del corrispettivo, ipotesi di recesso, verifiche per il raggiungimento del risultato, verifica dell'assenza conflitti, anche potenziali, di interesse, rispetto del codice di comportamento del Comune di Lumezzane;

Dato quindi atto che il compenso forfettario è fissato in Euro oltre IVA al 22% e contributo Cassa al 4% per complessivi Euro.....;

Dato altresì atto che tale importo:

✓ in considerazione delle prestazioni da svolgere, è strettamente correlato alla effettiva utilità che deriverà all'Ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;

✓ è da ritenersi congruo rispetto alla prestazione e professionalità richiesta;

Considerato come debbano essere pubblicati, a norma di legge e a condizione di efficacia, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale (art. 15 D. Lgs. 33/2013):

✓ gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

✓ il curriculum vitae;

✓ i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

✓ i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato;

Visto il Regolamento di Contabilità in vigore approvato con delibera del C.C. n° 97 del 29/12/1995 e modificato con delibera del C.C. n° 16 del 1° Aprile 1996;

Vista la delibera di C.C. n. 67 del 31/07/2014 relativa all'approvazione del Bilancio di Previsione 2014 e relativi allegati;

Vista la delibera di G.C. n. 113 del 31/07/2014 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Pluriennale 2014-2016 ed il Piano degli Obiettivi 2014, con la quale sono state assegnate risorse e obiettivi ai Responsabili dei Servizi;

Richiamato il Decreto del Ministro dell'Interno del 24/12/2014 che rinvia il termine per l'approvazione del Bilancio 2015 al 31/03/2015, ulteriormente differito al 31/05/2015 con Decreto del Ministero dell'Interno del 16/03/2015;

Considerato che il Bilancio di previsione 2015 e relativo P.E.G. 2015 non sono stati ancora approvati, per cui si opera in esercizio provvisorio, secondo quanto disposto dal comma 3 e con le modalità del comma 1 dell'art. 163 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, nella versione per enti non sperimentatori della nuova contabilità, intendendosi come riferimento l'ultimo Bilancio definitivamente approvato;

Dato atto che è stato acquisito il parere dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 1, comma 42 della Legge n. 311/2004;

Dato atto che il sottoscritto provvederà:

- ✓ a verificare l'avvenuta pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line;
- ✓ a verificare la contestuale pubblicazione dei contenuti previsti dalla normativa di riferimento nella sezione Amministrazione Trasparente, insieme al curriculum del professionista e alla attestazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
- ✓ a comunicare al professionista l'avvenuto conferimento dell'incarico;

Dato atto che sarà acquisito il visto di conformità normativa dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti da parte del Segretario generale, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di organizzazione degli uffici;

Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere con il presente atto, ai sensi dell'art.15 del Regolamento di organizzazione degli uffici;

Considerato che la presente determinazione si perfezionerà con la successiva apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà l'esecutività, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. per tutto quanto esposto in premessa, di procedere all'assegnazione dell'incarico di al **dott.....** con domicilio fiscale in
2. di approvare l'allegato disciplinare di incarico, prot. nr. del, che stabilisce la durata, il luogo, l'oggetto, le altre condizioni dell'incarico ed il compenso forfettario fissato in complessivi Euro oltre IVA al 22% e contributo Cassa al 4% per complessivi Euro.....;

3. di impegnare pertanto la somma di Euro..... al capitolo/.. “.....” sull’esercizio finanziario 2015 del P.E.G. dell’esercizio provvisorio in base agli stanziamenti del P.E.G. 2014, dando atto che la scadenza del debito relativo al servizio è il .././2015;
4. di dare atto che risulta osservato il c.1 dell’ art.163 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 nella versione enti non sperimentatori della nuova contabilità;
5. di dare atto che la presente determinazione sarà efficace a decorrere dalla pubblicazione, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, dei dati previsti dall’art. 15 D. Lgs. 33/2013;
6. di trasmettere copia del presente atto alla sezione della Corte dei Conti per il controllo successivo sulla gestione, ai sensi dell’art. 1 comma 171 della L. 266/ 2005 (se di importo superiore ai 5.000);